



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **9**

in data **21/01/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **21 - ventuno** - del mese **gennaio** alle ore **09:55 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE DELL'ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI ANCHE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE**Visti:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Dato atto:

- che, in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il DL 28/10/2020, n. 137 come convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (cd. Decreto Ristori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, ha introdotto le seguenti disposizioni:
- “le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- “i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del l'anno 2021”;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa e che richiede tempo, stante la varietà dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Servizi all'interno dell'Amministrazione comunale, quali il Servizio Sportello Attività Produttive e il Servizio Entrate in quanto si deve procedere a riunire in una sola forma di prelievo una pluralità di entrate finora gestite separatamente quali il cosap, i passi carrai, i diritti delle pubbliche affissioni, l'imposta comunale di pubblicità;

Rilevato:

- quindi che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 e che è in corso di emanazione il differimento al 31/3/2021 a seguito delle richieste delle Associazioni degli Enti Locali e del parere favorevole espresso nella seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 12/1/2021;

Ritenuto:

- di dover garantire, nelle more dell'approvazione (nei termini previsti dalla legge) dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe;
- il rilascio degli atti di concessione costituenti titolo per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per il commercio su aree pubbliche;
- il rilascio delle autorizzazioni o la ricezione delle SCIA relative all'installazione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale comprese le affissioni sui mezzi pubblicitari di proprietà dell'Ente;
- una disciplina nel periodo transitorio dell'approvazione dei Regolamenti delle comunicazioni da inviare al Comune sulle forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione

Visto:

- il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale ID 26 del 18.02.2019;
- il regolamento degli impianti pubblicitari e relativo piano approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27877/10 del 2.2.2002;
- il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8302/95 del 26.04.2004, nonché la normativa in materia nazionale e regionale relativa al rilascio degli atti concessori e autorizzatori;

- il regolamento dell'imposta di pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio comunale del 20.12.2001 n. 27131/183 e successive modifiche intervenute;
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sportello attività produttiva e edilizia e del Responsabile del Servizio Entrate nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 - Di stabilire che
- a) Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, si applicano, in quanto compatibili:
- la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale ID 26 del 18.02.2019 a cui si fa espresso rinvio;
 - a procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità/diritto delle affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27131 /183 del 20.12.2001 e nel regolamento degli impianti pubblicitari e relativo piano approvato

con delibera di Consiglio comunale n. 27877/10 del 2.2.2002 ai quali si fa espresso rinvio;

- a procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica ;

b) per chi espone forme pubblicitarie che non sono soggette ad autorizzazione (quali quelle realizzate tramite locandine, pubblicità su autoveicoli e tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada D.P.R. 285/1992) nelle more dell'approvazione del Regolamento del canone unico previsto dalla Legge 160/2019, deve presentare al Comune su apposita modulistica predisposta dal ufficio competente, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, una comunicazione contenente i dettagli dei mezzi pubblicitari e la durata dell'esposizione anche ai fini dell'eventuale canone da versare successivamente all'approvazione del Regolamento secondo le modalità e tariffe che saranno deliberate per il 2021.

c) L'eventuale importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che verranno approvate per l'anno 2021 dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune o nel diverso termine e relative modalità previste dai diversi regolamenti o dal provvedimento di approvazione delle tariffe 2021.

d) i versamenti che verranno erroneamente effettuati dai contribuenti/concessionari sulla base dei prelievi e del canone abrogati verranno imputati ai nuovi canoni sopra citati o, se eccedenti, rimborsati secondo la normativa regolamentare vigente;

Infine, la Giunta comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla regolamentazione di quanto indicato in premessa, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano